DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 47

Infrazioni in genere alle norme sulla disciplina di guerra - Sanzioni

Le infrazioni alle norme sulla disciplina di guerra, non previste come reato dalla presente o da altre leggi, sono punite con ammenda non inferiore a lire 100.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	VI — Di alcune infrazioni alle disposizioni sull'organizzazione della Nazione per la guerra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-47-infrazioni-in-genere-alle-norme-sulla-disciplina-di-guerra-sanzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it